



Novità introdotte dal
Disegno di legge di bilancio 2022

Proroga Superbonus 110%: Persone fisiche

Tra le novità che sono state introdotte dal Consiglio dei Ministri con la nuova Manovra di Bilancio per l'anno 2022 vi è la previsione di **scadenze differenziate a seconda del soggetto beneficiario**.

In particolare, per gli interventi effettuati su **edifici unifamiliari da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari** (art. 119, comma 9, lett. b – D.L. n. 34/2020), **la detrazione fiscale maggiorata del 110% spetta**

fino al 31 dicembre 2022 ma soltanto in 2 casi:

1. Se, alla data del **30 settembre 2021**, risulti effettuata la comunicazione di inizio attività asseverata (CILA), ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo;
2. Per gli interventi eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Proroga Superbonus 110%: Condomini e persone fisiche

Per gli interventi (comprensivi quelli oggetto di ricostruzione e demolizione) effettuati dai **condomini e dalle persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento a interventi su edifici **composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un **unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche**, (art. 119 – comma 9 lett. a D.L. n. 34/2020),

sarà possibile continuare a fruire del Superbonus 110% sino al 31 dicembre 2025.

Si evidenzia che dal **2024** si avrà un abbassamento nella percentuale del Superbonus, in particolare:

- ✓ Fino al 31 dicembre 2023 l'aliquota della detrazione fiscale resterà al 110%
- ✓ L'aliquota sarà abbassata al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;
- ✓ L'aliquota sarà abbassata al 65% per le spese sostenute nell'anno 2025.

Proroga Superbonus 110%: IACP – cooperative edilizie

Per gli interventi effettuati dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *house providing* per gli interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119 comma 9 lett. c – D.L. n. 34/2020) e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento dai soci (art. 119 – comma 9 – lett. d D.L. n. 34/2020) il **superbonus sarà fruibile fino al 31 dicembre 2023**, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 sono stati già ultimati i lavori per una percentuale di completamento dell'intervento complessivo pari almeno al 60%.

Bonus facciate 450

Il **Bonus facciate** è stato confermato in sede di approvazione del Disegno di legge di bilancio ma con una novità, infatti, il Consiglio dei Ministri **ha confermato il bonus facciate per le spese sostenute nel 2022 nella misura del 60%** (si ricorda che al 31 dicembre 2021 l'aliquota della detrazione è pari al 90%).

Si evidenzia oltretutto che il bonus facciate può essere fruito per le spese sostenute di interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti comunali in materia di edilizia.

Gli altri BONUS

450

Con il Disegno di Legge di Bilancio il Consiglio dei Ministri provvede a stabilizzare ulteriori **Bonus fino al 31 dicembre 2024**, tra i quali:

- ✓ **Ecobonus** → Detrazioni al 50/65/70/75% e il bonus unico al 80/85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2, 3 finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
- ✓ **Sismabonus** → Detrazioni al 50/70/75/80/85%
- ✓ **Bonus verde** → Detrazioni al 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato;
- ✓ **Recuper del patrimonio edilizio** → Detrazione al 50% con il limite di spesa di 96.000 euro.

Bonus Mobili

450

Novità introdotte anche per il **Bonus Mobili**, difatti, il Consiglio dei Ministri con IL Ddl Bilancio ha riconfermato la detrazione fiscale per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022 – 2023 – 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

La novità sta nel fatto che **a partire dal 1 gennaio 2022 la spesa massima ammissibile dell'attuale 16.000 euro è ridotta a 5.000 euro!**

I mobili e gli elettrodomestici dovranno essere acquistati per l'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Alcuna proroga è stata confermata per la detrazione fiscale del 50% per l'acquisto e installazione di infrastrutture di veicoli elettrici, per cui, salvo ulteriori modifiche in sede di approvazione del bilancio, l'agevolazione scadrà il 31 dicembre 2021,

Sconto in fattura o cessione

Il Ddl Bilancio 2022 non ha previsto alcuna proroga della facoltà di esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020 per i c.d. ***bonus edilizi tradizionali***.

Infatti, le predette opzioni resteranno in vigore **fino al 2025 esclusivamente per il superbonus 110%**.

Modifica articolo 1 comma 1051 della Legge n. 178 del 2020

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 (~~e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione~~), è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a (1058) 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Investimento ordinario comma 1054 investimenti 2021 10%

Alle imprese che effettuano investimenti **in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché **investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022**, a condizione che entro la data del **31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Investimento ordinario comma 1055 investimenti 2022 6%

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 6 per cento.

Investimento Allegato A comma 1056 investimenti 2021 50%

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimento Allegato A comma 1057 investimenti 2021 40%

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimento Allegato A Inserimento comma 1057-bis

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimento Allegato B sostituzione comma 1058

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre ~~(2022)~~ **2023**, ovvero entro il 30 giugno ~~(2023)~~ **2024**, a condizione che entro la data del 31 dicembre ~~(2022)~~ **2023** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Investimento Allegato B sostituzione comma 1058-bis

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,** il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Stesso termine per tutti (art. 1 comma 198 Legge n. 160 del 2019)

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso **al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022**, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.

Limiti:

- ricerca e sviluppo: 20% limite 4 milioni di euro
- Innovazione tecnologica: 10% limite 2 milioni di euro
- Innovazione tecnologica qualificata: 15% limite 2 milioni di euro
- design ed innovazione: 10% limite 2 milioni di euro

Sostituzione articolo 1, comma 203, della Legge 160 del 2019

Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, **fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.**

Introduzione comma 203-bis periodo 2021-2031

Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento**, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Sostituzione articolo 1, comma 203, della Legge 160 del 2019 periodo 2022-2023

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, **il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.**

Introduzione comma 2-ter periodo 2024-2025

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Sostituzione articolo 1, comma 203, della Legge 160 del 2019 periodo 2022

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 **finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0,** individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, **il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022,** **in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo,** assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Introduzione comma 2-quinquies periodo 2023

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, **il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Introduzione comma 2-septies periodo 2024-2025

Il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Sostituzione articolo 1, comma 203, della Legge 160 del 2019 periodo 2022-2023

Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Introduzione comma 2-quater periodo 2024-2025

Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a **quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025**, in misura pari al **5 per cento** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.